# CXXVIII SEDUTA

# VENERDÌ 4 GIUGNO 1954

(Pomeridiana)

**Presidenza del Vice Presidente BO**

## INDICE

**Disegni di legge:**

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 5189

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti . . . . . 5190

Presentazione . . . . . 5190

« Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359) (Discussione):

JANNACCONE . . . . . 5204

LONGONI . . . . . 5200

RODA . . . . . 5190

STURZO . . . . . 5198

**Giunta delle elezioni:**

Proclamazione a senatore del candidato Giuseppe Maria Sibille . . . . . 5198

**Interpellanze:**

Annunzio . . . . . 5208

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . . 5208

**Per il decimo anniversario della liberazione di Roma:**

PRESIDENTE . . . . . 5207

*La seduta è aperta alle ore 16.*

LEPORE, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.*

### Proclamazione a senatore del candidato Giuseppe Maria Sibille.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella riunione odierna, per la sostituzione — cui occorre provvedere ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato — nel seggio resosi vacante nella regione del Piemonte, in conseguenza della morte del senatore Antonio Toselli, ha riscontrato che nel Gruppo cui questi apparteneva ha ottenuto la maggiore cifra individuale il candidato Giuseppe Maria Sibille.

Do atto alla Giunta di tale comunciazione e proclamo senatore il candidato Giuseppe Maria Sibille per il Piemonte.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

### Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

*della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (560);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

*della 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale » (550), d'iniziativa del deputato De' Cocci;

« Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (554);

« Concessione di un contributo straordinario al Comitato esecutivo nazionale per la celebrazione del VII centenario della nascita di Marco Polo » (563), previo parere della 5ª Commissione;

*della 7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modificazione agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle " Disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato " ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie medesime, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazioni di sostanze nocive o tossiche » (557), previo parere della 5ª Commissione.

**Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

*della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Concessione di pensione straordinaria alla vedova dell'ingegnere navale Attilio Bisio » (561), d'iniziativa del senatore Moro.

**Presentazione di disegno di legge.**

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo » (565).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

**Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che riguarda il nuovo regime fiscale delle Società viene in discussione in questa Aula dopo una ponderata elaborazione in sede di Commissione, elaborazione che ha impegnato ben tredici sedute, se non erro, per un complesso di circa 39 ore di discussione. Questo può costituire una seria garanzia per gli onorevoli colleghi che si apprestano ad esaminare e passare al vaglio della critica il provvedimento nel suo insieme e nei suoi particolari. E voglio aggiungere, non per amore di polemica, (e ne chiedo venia all'onorevole Ministro) ma per amore di verità, che il Governo può ben ringraziare l'opposizione che gli ha evitato in questa circostanza una pessima figura. Se infatti noi non ci fossimo battuti con tutta la forza delle nostre argomentazioni affinchè il presente disegno di legge fosse oggetto in sede di Commissione di un ampio e ponderato esame, ci saremmo trovati nella infelice condi-

zione di dover esaminare proprio in questa Aula ed in questa occasione, ancora prima delle ferie pasquali, come era nelle intenzioni del Governo, un disegno di legge che innova profondamente il regime fiscale delle società (ed è quindi destinato ad avere larghissima risonanza nella opinione pubblica), senza quella necessaria preparazione ed elaborazione che solo il tempo consente, giustificando in tal modo, e pienamente, le critiche e le rampogne mosse senza risparmio da parte di certa stampa economica rappresentativa di interessi e categorie che il Governo usa normalmente difendere, accuse di affrettata elaborazione, di improvvisazione, ecc. Ed io faccio grazia al Ministro dei titoli che parlano eloquentemente in certa stampa, anche perchè il Governo era stato così malaccorto da motivare il disegno di legge e la sua urgenza con pressanti esigenze di cassa (eravamo al momento degli acconti agli statali) il che indubbiamente costituisce sempre un pessimo biglietto di presentazione per una legge fiscale destinata, come questa, ad inserirsi in modo permanente in un sistema tributario.

Ciò premesso diciamo subito che il nostro orientamento è in via di massima e di principio favorevole al presente disegno di legge. Se ne è parlato talora a proposito con chiare visuali, il più delle volte anche a sproposito con delle visuali deformate ed una conoscenza assai semplicistica del problema che francamente ora che ci siamo non ci sentiamo proprio di proporre pollice verso. Occorre riconoscere che una certa giustificazione c'è; occorre riconoscere che in nessun Paese come nel nostro si è assistito in questi ultimi tempi ad una proliferazione così abbondante di società definite di comodo, allettate da una indiscussa situazione di favore rispetto alle società di persone e alle imprese individuali. Un po', intendiamoci, è colpa del Codice, il quale nell'attuale ordinamento legislativo della società ha mantenuto fermi, malgrado la svalutazione monetaria, i minimi del 1942 per la costituzione dei più diffusi tipi di società, minimi che sono rimasti alle 50.000 lire per le società a responsabilità limitata e ad 1 milione per le società per azioni. Occorre comunque riconoscere che mentre le imprese individuali o le società di persone scontano, a carico degli imprenditori o dei rispettivi soci, l'imposta complementare per l'intero reddito definito, i soci delle società di capitale possono sfuggire in complementare per quella parte di reddito prodotto nel corso dell'esercizio, definito ma non erogato.

E dirò di più. Dirò che l'evasione in complementare può verificarsi anche per il reddito che figura regolarmente distribuito allorchè trattasi di società a larga base azionaria. In tal caso è assai difficile per il fisco, per non dire praticamente impossibile, individuare i casi di omessa o reticente denunzia in complementare dei dividendi percepiti dai singoli azionisti, e ciò anche per lo stato in cui disgraziatamente — occorre dirlo — trovasi l'aggiornamento dello schedario azionario. Ma soprattutto sfuggono alla complementare gli azionisti o i soci di maggioranza, in altre parole quei pochi, talvolta pochissimi, una, due, tre persone al massimo che dispongono delle società a loro piacimento; e sfuggono proprio in occasione della cessione delle società, operazione alla quale gli azionisti di minoranza o i soci di minoranza sono sempre e del tutto estranei. Cessione che si concreta con la semplice tradizione, col semplice passaggio del pacchetto di maggioranza, perchè è appunto in tale occasione che vengono realizzati, e in soluzione unica, tutti gli utili, accumulati nel corso dell'esercizio e soprattutto negli esercizi precedenti, non distribuiti e accortamente accantonati o dissimulati nelle più svariate pieghe del bilancio; per tacere del cosiddetto valore di avviamento che sfugge sempre in complementare Utili del resto che si concretano attraverso il maggior prezzo che viene percepito in confronto al valore nominale del titolo, se questo non è quotato in borsa, oppure in confronto alla stessa quotazione di borsa se il titolo è quotato. Questi utili evidentemente non hanno scontato la complementare nè al momento della loro formazione, nè al momento in cui, in occasione della cessione della società, si traducono in realtà concreta. Per tacere delle numerose società a carattere familiare per l'amministrazione magari dell'appartamento privato o la gestione del patrimonio immobiliare, per cui — è vero — l'istituto della società ne esce snaturato e mortificato. Per tacere anche delle numerose società a ca-

tena cui i grossi operatori economici fanno ricorso per far perdere le tracce, il più sovente, della loro complessa e multiforme attività economica.

Una legge quindi che si proponga di ovviare agli inconvenienti sopra denunziati per ristabilire una certa parità di trattamento tra privati e società non può non trovarci, come avevo detto prima, in via di principio consenzienti. Ma — e questa è la domanda — tale obiettivo sarà raggiunto con il presente disegno di legge? È quanto rapidamente, se la bontà dei colleghi me lo consentirà, cercherò di stabilire.

Occorre anzitutto tener conto delle critiche, numerosissime invero, che da molte parti sono state mosse alla presente legge. Le principali obiezioni dei gruppi interessati si possono così riassumere. Prima: i redditi inferiori alla percentuale base (6 per cento) e decrescenti nelle varie situazioni di impresa, sino al loro annullamento, sono sottoposti ad una incidenza progressiva che deriva dall'essere l'impresa soggetta all'imposta in misura fissa che è quella del 7,50 per mille a carico del capitale, delle riserve, ecc. Ma questa obiezione è anche facilmente superabile, qualora si ponga mente che già nell'ordinamento attuale le società sono sottoposte ad una imposta di negoziazione sul capitale anche quando le stesse società chiudono i loro bilanci in perdita. Sotto questo aspetto anzi l'attuale disegno di legge propone una soluzione di maggiore larghezza, perchè prevede all'articolo 7 una mitigazione dell'aliquota sul capitale imponibile nel caso di perdita accertata, e ciò fino alla riduzione dei nove decimi dell'imposta.

Di minor rilievo — in verità — ci sembrano le critiche che vorrebbero esonerati i titoli di Stato. Ecco la seconda obiezione degli interessati a questa legge, di coloro cioè che vorrebbero vedere esonerati i titoli di Stato dall'acquisizione del loro reddito alla base imponibile, in quanto essi sfuggono in buona parte alla complementare, di cui la nuova imposta si dichiara, sotto certi aspetti, sostitutiva.

Argomento questo capzioso, come ognuno vede. È il ragionamento di talune società esercenti il credito, allorchè chiedono l'esenzione della nuova imposta sul reddito dei titoli di Stato da esse banche posseduti, perchè questi titoli (che, sia detto per incidenza, al 30 settembre 1953 le banche detenevano nella misura di 760 miliardi di lire) perchè questi titoli, dicevo, si trovano obbligatoriamente nel loro portafoglio per le coperture volute dalla legge, e soprattutto perchè i relativi interessi, come sappiamo, furono per legge dichiarati esenti da ogni imposta presente e futura.

Ma è altrettanto chiaro che questi interessi concorrono a formare il reddito complessivo delle banche, e non si vede dunque il motivo per cui questo reddito, qualora superi il 6 per cento del capitale e riserve, non debba essere sottoposto al nuovo tributo, come avviene per tutte le altre imprese soggette a questa contribuzione.

Nè più vale, a mio modesto avviso, la tesi di coloro che vorrebbero non incamerabili, nella base imponibile, i dividendi sui titoli azionari, così come prevede la lettera *d)* dell'articolo 5, perchè già colpiti dalla nuova imposta presso la società emittente i titoli.

Qui è facile osservare che il dividendo, per la società che possiede detti titoli, è un cespite di reddito autonomo e tale va tassato indipendentemente dal fatto che la società che ha emesso il titolo paghi la nuova imposta. Taccio di altre osservazioni e rilievi critici di ancor minore entità, come è per l'articolo 15, che prevede la riduzione del termine di presentazione del bilancio rispettivamente da tre mesi ad un mese e da nove mesi a cinque mesi: benchè io personalmente sia dell'avviso che la portata di questa limitazione sia praticamente nulla agli effetti di una iscrizione tempestiva nei ruoli di giugno o di dicembre, almeno per quella parte afferente all'imposta del 15 per cento sul sopрareddito, inquantochè è risaputo che i redditi delle società sono iscritti per rotazione biennale e quindi non vedo proprio in che cosa consista il tanto proclamato vantaggio almeno, ripeto, per quella quota che riguarda il sopрareddito. Ma è evidente, come in tutte le cose di questo mondo, che solo col tempo si potrà giudicare della bontà di talune norme di dettaglio ed eventualmente correggerle e forse eliminarle. Ma la critica di maggior rilievo a me sembra quella che viene mossa all'applicazione meccanica e quindi indiscriminata dell'aliquota del 15 per cento sul così detto

soprareddito, così come è prevista dal progetto in discussione, applicazione che evidentemente non tiene conto di una verità fondamentale, cioè che il reddito di qualsiasi impresa non è mai la risultante di un rapporto costante tra capitale e lavoro, elementi questi che da impresa ad impresa concorrono in misura sempre diversa alla formazione del reddito, per cui ne discende che, nel caso presente (ed è questo il punto fondamentale) saranno colpite in maggior misura proprio quelle imprese il cui reddito di lavoro è prevalente sul reddito di capitale.

Ed ancora, a conti fatti, risulta evidente che questa nuova imposta graverà maggiormente sulle piccole e medie imprese che non sulle maggiori. È chiaro che uno dei principali scopi dell'attuale disegno di legge, oltre quello di far quattrini, come è di ogni legge tributaria, è quello di obbligare le società di comodo ad assumere o riprendere quella struttura che è la più idonea alle loro finalità. Fin qui niente di male, mi trovate perfettamente consenziente, ma è altrettanto vero che per l'impossibilità pratica di distinguere le società così dette di comodo da tutte le altre, verremmo a portare con questa legge un gravissimo colpo proprio alle piccole e medie società, specie là dove alla formazione del reddito globale è preminente l'apporto dato dal lavoro sull'apporto del capitale. In tali casi queste società saranno destinate ineluttabilmente a scomparire o a trasformarsi...

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. O ad assumere un'altra forma.

RODA. È ciò utile nell'attuale congiuntura economica, è utile, in altre parole, che tutte queste piccole e medie imprese siano obbligate dalla presente legge a trasformarsi, ad assumere, in altri termini, un aspetto giuridico che è diverso dall'aspetto giuridico con cui sono sorte e che evidentemente è quell'aspetto giuridico che meglio si addice ai loro interessi, non dico di frodare il Fisco, ma rispondente agli interessi particolari delle diverse imprese?

Questo è il problema, tanto più se si considera che tali piccole società, la cui funzione evidentemente ha un suo preciso significato nella nostra economia, sono proprio quelle in cui i pochi soci pagano la complementare sull'intiero reddito prodotto e non solo su quello distribuito, come invece avviene per le grandi società. Trattasi per lo più di società a responsabilità limitata, costituite da pochissimi soci, tutti assai bene e facilmente individuati od individuabili dal fisco, il quale, nella maggior parte dei casi (ed io oserei dire, in pratica, sempre), accerta a loro carico la complementare non in rapporto al reddito già distribuito, ma *pro quota* a carico di ogni socio, sul reddito definito, in categoria *B*, dalla società medesima. Il che significa che in realtà queste piccole società, attraverso i loro soci, già pagano la complementare al momento della formazione del reddito. Esse avranno quindi la vita resa impossibile, poichè a loro carico, oltre alla complementare, agirà anche questa nuova imposta, tanto più oppressiva se si considera che in società di questo tipo l'apporto del lavoro è preminente sul capitale, appunto per l'esiguità del capitale, e l'incidenza dell'imposta si manifesterà quindi al suo più alto livello. E vediamo subito come. Ho prospettato in Commissione diversi casi concreti. Sarebbe del resto sufficiente ricordare qui in Aula il caso, che non è caso limite, delle imprese a carattere artigianale, caso frequente, casi di cui ho diretta conoscenza. Facciamo dunque il caso di una società, a responsabilità limitata, con tre soci che lavorano tutti nell'impresa. Società di questo tipo possono avere un capitale da 50mila lire ad un milione. Facciamo l'ipotesi che il capitale sia di un milione. I soci sono tre e giustamente il reddito concordato può essere di tre milioni. Cosa succede? Succede che la quota esente dall'aliquota sul reddito, che è il 15 per cento, è data dal 6 per cento sul capitale che è un milione, e quindi la quota esente sarà soltanto di 60 mila lire. Ma per la differenza fino a tre milioni, e precisamente per due milioni e 940 mila lire, la società di questi modesti artigiani dovrà pagare l'aliquota del 15 per cento prevista dalla nuova legge che va ad aggiungersi all'aliquota di ricchezza mobile in categoria *B*. Il che significa che oltre al 26 per cento per ricchezza mobile (fra imposta principale, addizionali ecc.) vi sarà il 15 per cento su quasi l'intero reddito imponibile e la tassazione raggiungerà un'aliquota del 41 per

cento, il che dice chiaramente come le piccole società non potranno sopportare un onere di questo genere, oltre la complementare a carico dei singoli soci.

Queste piccole società artigiane saranno ineluttabilmente destinate a scomparire. Si obietta: è quello che si vuole, scelgano altre forme di società, magari a responsabilità illimitata, collettiva o in accomandita. Ma qui ognuno vede come il ragionamento sia capzioso. Non si assume la veste di società in molti casi unicamente per frodare il fisco, la si assume invece per particolari esigenze economiche o esigenze di finanziamento, per cui i finanziatori pur partecipando direttamente alla gestione della società desiderano limitare il proprio rischio alla sola somma investita e nulla più. Esigenze di diversa natura per cui gli operatori economici riversano la propria preferenza sulla limitata responsabilità, così come la legge ha previsto, e ciò indipendentemente da allettamenti di ordine tributario.

Per le grandi società invece il discorso è un altro. Vi è intanto da osservare che nelle grandi società il concorso del capitale alla formazione del reddito è in misura assai maggiore che non nelle piccole società. Ciò posto occorre anche dire che entro quei limiti consentiti e dalla possibiità dell'impresa e soprattutto dal mercato finanziario, le grandi società saranno indotte a dilatare il loro capitale e ciò allo scopo di sottrarre un sempre maggior volume di reddito dalla più pesante delle due aliquote che operano in concomitanza nella presente legge e che è appunto l'aliquota del 15 per cento sul soprareddito. In altre parole, poichè la presente imposta, allorchè il reddito è nella misura del 6 per cento, opererà sul solo patrimonio e quindi si concreta in un prelievo sul reddito del 12 e mezzo per cento nel caso limite più basso, ma che può salire sino al 16 per cento nel caso limite più alto (quando il reddito supera il 6 per cento), si verificherà indubbiamente una tendenza, per le grandi società di capitale, ad accostarsi il più possibile al minimo di incidenza di imposta appunto mediante aumenti di capitale, per quanto è possibile. Allora non è poi tanto ardito affermare che questo nuovo tributo, sgombrato che sia il campo dalle piccole e medie società, si troverà di fronte, in prevalenza, alle grandi società di capitale la cui tendenza, come abbiamo visto, sarà quella di sfuggire alla maggiore incidenza dell'aliquota sul reddito, sia pure indulgendo, con aumenti di capitale, alla minore aliquota sul capitale stesso che è del 7,50 per mille. Per cui questa imposta, che si è voluta definire una imposta esclusivamente sul reddito, diventerà, a lungo andare, una imposta prevalentemente sul capitale, inserita, questa volta, a carattere permanente, nel nostro sistema tributario.

Altro motivo di perplessità è costituito, per noi, dal gettito che il Governo prevede; vi auguro, di consolidare il gettito di questa nuova imposta, in una cifra fra i 50 e i 60 miliardi di lire. Tiene conto questo vostro conteggio delle trasformazioni e degli scioglimenti delle piccole società, per cui la base imponibile sarà domani meno ampia, assai meno ampia, di quello che non lo sia oggi?

Seconda domanda. Le previsioni del gettito tengono anche conto che l'aliquota del 7,50 per mille segnerà certamente un regresso in confronto al gettito potenziale dell'attuale imposta di negoziazione? È vero che il 7,50 per mille della nuova imposta rappresenta un aumento del 50 per cento sull'attuale aliquota dell'imposta di negoziazione che, come tutti sanno, è del 5 per mille, ma è altrettanto vero che, mentre oggi l'imposta di negoziazione, così come è congegnata, viene commisurata non già automaticamente sul capitale nominale e sulle riserve, ma attraverso la severa e talvolta severissima rivalutazione che di esso capitale e di esse riserve operano accortamente i comitati direttivi degli agenti di cambio, ed il fisco (sempre presente in queste valutazioni) per cui si arriva ad una rivalutazione del capitale e riserve che è di 10, di 20, di 30, di 50 e talvolta di 100 volte il valore nominale, con la nuova imposta, invece, la rivalutazione del capitale non sarà più consentita, e quindi occorrerà accettare il capitale e le riserve così come figurano nei bilanci, anche se la realtà economica è ben diversa.

È vero che rimane l'altra aliquota, quella del 15 per cento prevista dalla legge sul cosiddetto sopra-reddito. È vero, ma allora ricadiamo nei giustificati timori espressi dal relatore laddove dice testualmente che prima di

progettare la presente legge, si erano esaminate « altre alternative ed altre soluzioni, come l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *B*, ma che questa soluzione dell'aumento di ricchezza mobile in categoria *B* venne scartata perchè si temette che aliquote troppo elevate avrebbero favorito le evasioni fiscali ». Concetto giusto questo, ed è proprio ciò che noi temiamo in conseguenza della presente legge poichè è evidente che una imposta aggiuntiva sul reddito equivale per il contribuente ad una maggiorazione dell'aliquota ed il fenomeno di più larga evasione paventato dalla relazione si verificherà in pieno attraverso le più ardite manipolazioni di bilancio. O, peggio ancora, poche saranno le società che definiranno bonariamente i propri redditi e molte invece quelle che saranno disposte a battersi nei comodi ed accoglienti meandri del contenzioso, come già sta avvenendo in questo momento ed in misura preoccupante. Perciò bisogna almeno avere la franchezza di tener presenti le due prospettive entrambi negative e cioè la prima, una maggiore mole di lavoro che si riverserà sugli uffici finanziari e sulle Commissioni, queste ultime già ora eccessivamente oberate dai ricorsi tutt'oggi pendenti ed ai quali si aggiungerà la valanga — tale sarà — di nuovi ricorsi. La seconda prospettiva è la seguente: il gettito di questi nuovi tributi, per quella parte che riguarda il sovrareddito, entrerà nelle casse dello Stato solo quando saranno definite le contestazioni e cioè ne parleremo fra anni. Questa è la concreta realtà.

Io con ciò voglio chiedere se questa nuova imposta è stata vista in prospettiva, poichè è mia impressione che non si siano in pieno valutate e quindi convenientemente scontate in partenza tutte le molteplici e multiformi reazioni cui darà luogo questo nuovo sistema di imposizione. Questo è almeno il mio dubbio. Rovesciare tutto l'attuale sistema su cui si fonda la tassazione delle Società, comporterà necessariamente delle ripercussioni di vastissimo raggio. Ad ogni modo il tempo è galantuomo e si incaricherà di dire l'ultima parola in proposito. Noi però diciamo con assoluta obiettività, come ho già detto nella premessa, che, valutato il *pro* ed il *contro* come succede in tutte le cose di questo mondo, siamo in linea di massima consenzienti a questo nuovo tipo di imposta, ibrida così come si presenta, non carne nè pesce, che non è del tutto imposta sul capitale e nemmeno del tutto imposta sul reddito. Noi siamo consenzienti anche perchè in definitiva la ragione pratica prevale in questo caso sulla ragione pura. Siamo consenzienti però subordinatamente ad alcune modifiche che in via di massima verrò qui ad esporre riservandomi poi di formularne in modo un po' più preciso nel corso dell'esame dei vari articoli della legge.

Primo. Il fondato timore che questo nuovo tipo di imposta abbia ad incidere sulle medie e piccole società, su quelle cioè dove l'apporto del lavoro dei soci, come abbiamo visto, è prevalente sul capitale, ci induce a preoccuparci della sorte di questi piccoli e medio-piccoli imprenditori, per cui, ferma restando l'aliquota sul capitale, come abbiamo visto, del 7 e 50 per mille, e fermo anche restando, nella misura ridotta del sei per cento, il reddito esente dall'aliquota del 15 per cento, io proporrei diverse aliquote sul reddito eccedente il 6 per cento, aliquote che, applicate a scaglioni, tengano conto dell'entità del reddito complessivo e a questo reddito si adeguino in modo da operare una certa progressività, in ciò ottemperando al principio sancito dall'articolo 53 della Costituzione della Repubblica, là dove si afferma, che il sistema tributario del nostro Paese è informato a criteri di assoluta progressività. Ad esempio, per redditi inferiori, aliquote inferiori, che applicate a scaglioni, come dicevo, perverranno alla proposta misura del 15 per cento sul sovrareddito soltanto a partire da un determinato reddito in su. Si potrebbe, per esempio, tener fermo il 15 per cento sul sovrareddito per i redditi dai 15 milioni in su e applicare dei coefficienti minori per i redditi inferiori ai 15 milioni.

Secondo argomento che mi sta a cuore: le società cooperative. Ne perlaremo poi quando verranno presentati degli emendamenti in proposito. Osservo che le società cooperative dovrebbero venire esonerate completamente dal pagamento del nuovo tributo per le seguenti considerazioni: nelle cooperative il profitto dei soci non è mai in relazione al capitale, come avviene nelle società di capitale. Ad esempio

nelle cooperative per la lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli il profitto da che cosa è dato? Il profitto è dato dal maggiore prezzo che si ricava dai prodotti affidati alla lavorazione e vendita in comune, e per le cooperative di consumo invece il profitto è dato dal risparmio conseguito dai soci negli acquisti. In entrambi i casi, comunque, non vi è mai rapporto tra reddito fiscale e capitale sociale delle cooperative. Si pone quindi il problema di usare un metro diverso da quello usato per le altre società, un diverso metro che non sia quello del capitale, per stabilire quale deve essere la quota di reddito esente dall'aliquota del 15 per cento. Ma questo ragionamento, logico fin che si voglia, porterebbe — sono il primo ad ammetterlo — a difficoltà di attuazione assai notevoli. Capisco benissimo che è difficile distinguere quale è, nel reddito, l'apporto della merce data in lavorazione o dei prezzi rimborsati alla fine dell'esercizio. Ed allora occorrerebbe non considerare reddito agli effetti della sola nuova imposta i maggiori prezzi che i soci delle cooperative di produzione riescono ad ottenere in più di quelli realizzabili se le vendite avvenissero singolarmente ad intermediari o commercianti, così come non dovrebbe essere considerato reddito — sempre ai soli effetti della presente imposta — l'ammontare dei rimborsi che le cooperative effettuano ai soci in proporzione ai loro acquisti alla fine dell'esercizio, perchè ciò in effetti rappresenta un maggior prezzo riscosso prudenzialmente e preventivamente durante la gestione e restituito alla fine della gestione stessa. Ma io sono il primo a rendermi conto che questa distinzione complicherebbe tremendamente le cose e in pratica non si potrebbe attuare, specie per questa imposta che si è voluta definire di automatica applicazione e che in un certo senso lo è.

Ed allora, tenuto presente che le cooperative contano su modestissime possibilità finanziarie e che comunque ad esse è impossibile, anche per le limitazioni imposte dalla legge, la quale prevede un massimo di capitale per ogni socio di cooperativa, oltre il quale non si può andare (lire 250 mila), tenuto presente che per le cooperative è impossibile dilatare — come si vorrebbe, o come sarebbe opportuno in certi casi — il capitale, come invece è consentito per le comuni società di capitale, che le cooperative sono in prevalenza costituite da modestissimi artigiani, contadini e lavoratori, che infine le cooperative assolvono certe finalità sociali che non dobbiamo disconoscere e soprattutto misconoscere, sia nel campo della produzione come in quello del consumo, io sarei del parere di esonerare completamente dalla nuova imposta le cooperative, qualunque sia il limite del loro capitale, purchè — intendiamoci bene — rispondano realmente a quei requisiti voluti espressamente dalla legge. Esse devono cioè rispondere ai princìpi di assoluta mutualità anche in caso di scioglimento delle cooperative, di intrasferibilità delle quote sociali, di rimborso solo alla pari delle quote sociali, in caso di morte, recesso, ecc., come del resto la legge prevede nella norma del 2 aprile 1951, n. 302 all'articolo 26.

Ultimo punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione particolare del Ministro Tremelloni: le aziende municipalizzate. L'articolo 3 prevede giustamente, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta delle aziende dello Stato e delle aziende comunali e provinciali, limitatamente però a quelle aziende, come dice l'articolo 3, che gestiscono in regime di monopolio servizi di interesse pubblico. In tal caso sarebbero escluse quelle aziende comunali che non gestiscono in regime di monopolio, pur gestendo servizi di interesse pubblico, come è nel caso dell'azienda municipalizzata di Milano, di cui il ministro Tremelloni è Presidente. Parliamoci su questo argomento molto chiaramente: si tratta, nella maggior parte dei casi, delle aziende municipalizzate per la erogazione di energia elettrica. Queste aziende possono anche gestire, come nel caso citato, non in regime di monopolio, perchè ad esempio a Milano vi è in concorrenza anche la Edison, e pertanto nel nostro caso quell' azienda municipalizzata dovrebbe essere esclusa dall'esenzione, il che non mi sembra giusto per le seguenti considerazioni.

Primo: le aziende municipalizzate di pubblici esercizi non hanno un patrimonio proprio, perchè tra l'altro non hanno nemmeno una loro personalità giuridica; e questo mi sembra pacifico. Il patrimonio delle aziende

municipalizzate, sia quello iniziale, sia quello dovuto agli incrementi successivi derivanti da prestiti o finanziamenti appartiene esclusivamente al Comune, tanto è vero che, quando una municipalizzata ha bisogno di contrarre un mutuo per ingrandire i propri impianti o per altri motivi di carattere finanziario, il mutuo non viene contratto dalla azienda municipalizzata, perchè, come dicevo poc'anzi, questa azienda non può farlo essendo sprovvista di personalità giuridica; chi contrae il mutuo e firma le cambiali è il Sindaco del Comune cui appartiene l'azienda municipalizzata. Ove poi si voglia opinare che le aziende municipalizzate — e questo è un punto di delicatezza estrema — non hanno bisogno di alcuna preferenza. (E questo argomento mi è stato proposto in sede di Commissione, ove si è detto che esse non hanno bisogno di condizioni di favore, per battersi validamente in concorrenza con imprese monopolistiche). Mi sembra che questo sia uno dei molti argomenti capziosi addotti fino a questo momento a sostegno della legge. Se si vuole opinare che le aziende municipalizzate debbono vivere da sè e non hanno bisogno di alcuna preferenza, io debbo qui ricordare che lo scopo delle municipalizzate è soprattutto quello di combattere le aziende monopolistiche private fornendo il servizio ad un prezzo che si deve avvicinare il più possibile al costo economico.

Che avverrà se assoggetteremo le municipalizzate, che agiscono non in regime di monopolio, al nuovo tributo? Avverrà che le municipalizzate, chè evidentemente hanno già i bilanci al limite, senza utili — perchè uno degli scopi delle municipalizzate è quello di non incamerare utili, ma di destinarli a diminuire i prezzi dei servizi — saranno obbligate a rivedere i loro prezzi, in altri termini saranno obbligate a ricorrere al C.I.P., a chiedere un aumento delle loro tariffe e di ciò beneficieranno proprio i monopoli privati che non hanno a loro carico, come il Ministro sa, l'onere dei servizi pubblici (illuminazione delle strade, sollevamento dell'acqua potabile, fornitura di energia elettrica per i servizi di trasporti ad un prezzo che non compensa neppure il costo industriale). Infatti lo scopo delle municipalizzate è anche quello di dare l'energia elettrica ai servizi cittadini ad un prezzo che è sempre inferiore a quello di costo. Io potrei citare ad esempio, col bilancio firmato dal ministro Tremelloni, l'azienda elettrica municipalizzata di Milano, che eroga più di un terzo dell'energia elettrica che produce per i servizi del comune di Milano ad un prezzo sensibilmente al di sotto del prezzo economico.

Ecco il motivo per cui le municipalizzate hanno una palla di piombo al piede, rappresentata proprio dall'onere di questi servizi. Quindi noi non dobbiamo colpire il patrimonio di queste società. So benissimo che le aziende municipalizzate dovranno sottostare solo alla quota sul capitale, in quanto che gli utili di tali aziende non sono mai superiori al sei per cento previsto come base per l'esenzione, ma so anche che il patrimonio aziendale, che (è opportuno ripeterlo non è delle municipalizzate) è sempre un patrimonio nell'ordine di decine di miliardi, e talvolta, come nel caso di Milano, di centinaia di miliardi. Assoggettare il patrimonio di queste aziende municipalizzate, significherebbe spingerle a richiedere una revisione dei prezzi, e con questo faremmo il gioco dei monopolisti privati i quali, mentre sulla stampa vi dànno la croce addosso, sarebbero in fondo ben lieti che le municipalizzate fossero colpite in pieno dall'incidenza di questo tributo, che sarà veramente massiccia perchè si tratta, come ho detto, di patrimoni di decine ed anche centinaia di miliardi. Se non accetterete la mia proposta di esonerare in pieno le municipalizzate, gestiscano o meno il servizio in regime di monopolio, farete una volta di più, inconsciamente o consciamente, non so, gli interessi dei monopolisti privati, interesse che mi sembra non debba trovar tutela in questa Aula e sui vostri banchi.

Ho finito, e mi corre l'obbligo di chiedere scusa ai colleghi se la trattazione è arida, poichè implica disquisizioni aridamente tecniche, di aliquote, di basi imponibili, ecc. Ho voluto parlare con precisione. Mi riservo di intervenire nella discussione degli articoli perchè questa legge, che nel suo insieme può essere accettata, venga approvata in modo tale da eliminare, per quanto possibile, le mende che sono ancora numerose malgrado il lungo lavoro svolto in Commissione. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sturzo il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato invita il Governo a proporre adeguate esenzioni fiscali sia riguardanti la imposta di ricchezza mobile cat. *B*, sia riguardanti la nuova imposta sulle società, per favorire l'impiego di somme che vengano accantonate per la costruzione di nuovi impianti, nonchè per l'ampliamento e la modernizzazione di impianti esistenti, allo scopo di attuare la maggiore industrializzazione del Paese e il relativo impiego di mano d'opera ».

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha facoltà di parlare.

STURZO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, è difficile che, in materia tributaria, un disegno di legge sia trovato di piena soddisfazione, ma è anche difficile, per chi deve concorrere ad assegnare fondi per coprire nuovi oneri statali, negare il proprio voto ad un disegno di legge, anche se non pienamente soddisfacente.

È questo il mio caso. Cercherò pertanto di dire la mia parola per colmare quella che mi sembra una parziale lacuna del disegno di legge, anche nel testo emendato dalla 5ª Commissione. Il punto delicato di qualsiasi disegno di legge in materia di imposte è quello della convergenza dell'interesse dello Stato con l'interesse della produzione, in modo che la imposizione non attacchi la produttività, e la produzione dia il maggiore contributo alle finanze statali. È vero che la ricerca di questo punto medio è difficile. I pareri dei tecnici non arrivano mai a chiarire i motivi di contrasto, le statistiche sono variamente interpretate, alla fine, per arrivare ad un conclusione, si ricorre al buon senso comune ovvero al giudizio salomonico.

I tre emendamenti che ho l'onore di proporre partono da queste premesse e mirano a salvaguardare, per quanto sia possibile, le aziende che esigono provvedimenti di risanamento e cure per il primo periodo di sviluppo, e si inquadrano in nuovi complessi produttivi con l'onere, in prospetto, dell'ammortamento degli impianti.

Ho cercato di mantenere le proposte nelle linee del disegno di legge per evitare disarmonie giuridiche e tecniche al sistema della nuova imposta.

1. Il primo emendamento è una naturale conseguenza della proposta governativa dell'articolo 7, modificata dalla Commissione, in riferimento alle aziende che accusano una perdita. Per l'equilibrio dei due fattori della nuova imposta, patrimonio e reddito, fissati nei rispettivi tassi del 0,75 e del 15 per cento, occorre mantenerne aderente la proporzione. Nel caso, da me previsto, di un reddito inferiore al 6 per cento fino all'assenza di reddito, se non si accettasse la proposta, si accuserebbe una sperequazione così grave da non potersi giustificare. Pertanto, ammesso il criterio di una scatto di dieci volte il rapporto fra il minore reddito inferiore del 6 per cento e l'ammontare del patrimonio imponibile, l'equilibrio verrebbe automaticamente ristabilito.

2. Il secondo emendamento si riferisce alle industrie che per leggi speciali sono state esentate per un decennio dalla imposta di ricchezza mobile. Tali sono le società per impianti industriali nell'Italia meridionale e nelle isole, le società sorte nelle zone industriali di Bolzano, Ferrara, Livorno, Palermo, Roma nella zona agricolo-industriale di Verona, nella zona industriale apuana, nella zona franca di Gorizia, infine per il servizio peschereccio, il quale ultimo gode l'esenzione solo per un triennio.

Il Ministro proponente si è opposto al mio emendamento, e mi aspetto una perorazione eloquente per invitare il Senato a respingerlo.

Egli parte dal fatto incontrastato che la esenzione della imposta di ricchezza mobile per le su riferite leggi resta operante per il periodo previsto; la nuova imposta essendo anche surrogatoria di quella di negoziazione, dovrà essere pagata dalle imprese che fin oggi hanno pagate quella che verrebbe abolita.

Dopo le osservazioni del Ministro fatte durante la discussione in Commissione non ho insistito nella proposta, già formulata d'ac-

cordo con altri colleghi, per la esenzione totale dalla nuova imposta, riservandomi di proporre una parziale esenzione. Purtroppo, non avendo potuto partecipare alle due ultime sedute della Commissione, ho dovuto portare questo emendamento in Aula.

La mia proposta è innestata al primo capoverso dell'articolo 8 — testo della Commissione — che fissa la riduzione del 40 per cento dell'imposta nei confronti di varie società ed enti; estendendo tale riduzione anche « per i redditi che, in virtù di speciali disposizioni di legge siano, per un tempo determinato, esenti dall'imposta di ricchezza mobile ». Tale inciso, come ho già detto, si riferisce alle leggi speciali per la industrializzazione del Mezzogiorno e delle isole e alle leggi istituenti determinate zone industriali e agrario-industriali, allo scopo di creare complessi operanti e attivi, dove fin oggi sia mancata la spinta a simili attività produttive e dove si sia ritenuta necessaria la creazione di centri più intensi e caratteristici di sviluppo. È proprio di questi giorni il richiamo dell'O.E.C.E. all'importanza della industrializzazione del Mezzogiorno e la attenzione del mondo finanziario ai problemi del Mezzogiorno sotto il punto di vista della economia nazionale. La stessa Cassa per il Mezzogiorno che sorse escludendo scopi di industrializzazione (contro il parere dei più previggenti), ha già ricorso alla Banca internazionale allo scopo di provvedere in qualche modo a tale settore, colmando una non indifferente lacuna. Quel che fin oggi è stato fatto, dal 1947 in poi, non è molto in rapporto a quel che si dovrà fare; si tratta di impianti nuovi e di ingrandimenti sui quali gravano gli oneri di mutui decennali, sia pure di favore, e, pertanto, di iniziative che risentono le difficoltà di crearsi un mercato adatto. Proprio a tali società industriali con la legge in discussione si sottrae di botto e annualmente una grossa percentuale di denaro liquido sia sul patrimonio sia sul reddito.

Alla obiezione, fattami, e dal Ministro e da qualche senatore, che in molti casi si tratta di esentare grossi complessi industriali che si sono spostati nel sud, si deve rispondere con i fatti. Gli impianti industriali nel Mezzogiorno e nelle isole ai quali si applica la esenzione decennale della ricchezza mobile sono in grandissima maggioranza di piccola e media industria. Assai pochi sono gli impianti che impiegano più di 300 operai; nessuno arriva a toccare i 500 operai. A Napoli la « Olivetti » ha il piano di impiegarne 800 in seguito; forse la « Rasiom » di Augusta arriverà a 500 per la vicinanza con i pozzi petroliferi di Ragusa; forse anche l'« Akragas » di Portempedocle, che per ora è solo in costruzione. Dal punto di vista della industrializzazione integrale debbo dire che ciò costituisce una debolezza funzionale e una deficienza produttiva; ma dal punto di vista fiscale, il maggior sviluppo della piccola e media industria aumenta i motivi favorevoli alla proposta esenzione. La mia proposta di legge sulle piccole e medie industrie, oggi legge dello Stato, ha avuto larghi consensi venuti da ogni parte, specie per gli articoli riguardanti il credito di esercizio, perchè, oggi la mancanza di adeguato circolante è sentita da tutti e non solo dal Mezzogiorno. La nuova imposta, incidendo con cifra notevole sui risparmi che formano il circolante necessario, porterà gravi conseguenze e nello sviluppo normale di tali industrie e nel conseguente impiego di manodopera.

Lo Stato farebbe un pessimo affare se da un lato colpisse il risparmio derivante da simili complessi industriali e poi, per dare lavoro agli operai disoccupati, ricorresse a nuovi cantieri di lavoro. Facendo così, ci perderebbero tanto lo Stato che il Paese, perchè ad un lavoro realmente produttivo verrebbe sostituito un lavoro non sempre produttivo o fittiziamente produttivo.

Pertanto, prego l'onorevole Ministro, prego il Presidente e i membri della 5ª Commissione a volere accogliere la mia proposta e prego il Senato a votarla.

3. Col terzo emendamento viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 8-*bis*, per ridurre la nuova imposta del 25 per cento nei confronti di società per piccole industrie il cui patrimonio non ecceda il valore di 5 milioni.

Si tratta di attenuarne l'onere solo nei confronti di quelle piccole industrie (le società aventi altri scopi non sono incluse), che prescelgono il tipo di società di capitale ad altri tipi di società che non cadono sotto il disposto della legge in discussione.

Vari possono essere i motivi di tale scelta; non indifferente, per il Mezzogiorno e le isole, quello di vincere la diffidenza psicologica alla formazione in società di piccole e medie imprese. Se invece di una partecipazione azionaria in capitale, i piccoli industriali fossero indotti a scegliere la forma cooperativa, formerebbero una pseudo-cooperativa a fini speculativi. Difficile per i più sarebbe la scelta di società a responsabilità illimitata, non essendo disposti ad impegnarsi così a fondo con soci per i quali non cessa mai la diffidenza istintiva dei meridionali.

Ministro e Commissione debbono nel caso rispondere se si voglia o no favorire la piccola impresa industriale; se la risposta sarà negativa, passerà il testo attuale dell'articolo 8-*bis;* se invece la risposta sarà affermativa, dovrà essere accettata la mia aggiunta. Fo appello al giudizio del Senato.

Poche parole per l'ordine del giorno, formulato nei seguenti termini: « Il Senato invita il Governo a proporre adeguate esenzioni fiscali sia riguardanti la imposta di ricchezza mobile cat. *B*, sia riguardanti la nuova imposta sulle società, per favorire l'impiego di somme che vengano accantonate per la costruzione di nuovi impianti, nonchè per l'ampliamento e la modernizzazione di impianti esistenti, allo scopo di attuare la maggiore industrializzazione del Paese e il relativo impiego di mano d'opera ».

Avevo proposto un articolo aggiuntivo per iniziare, con la presente legge, provvedimenti atti a spingere e reinvestire i risparmi in imprese industriali.

Alla osservazione del Ministro che sarebbe stato più opportuno presentare la proposta durante la discussione del disegno di legge numero 462 sulle norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, mi sono arreso a rinviare la proposta. Non così che non ne faccia un accenno in questa sede.

L'ordine del giorno serve per richiamare la attenzione su questo problema. Ho dovuto altre volte lamentare sia la fuga di capitali all'estero, sia l'impiego in aziende più sicure ma meno produttive.

La funzione indiretta della finanza statale è proprio quella di stimolare il capitale privato verso zone più interessanti l'economia del Paese.

Non è il caso di dimostrare come la industrializzazione segna una fase importante della nostra economia. Occorre che i provvedimenti pubblici siano adeguati alle esigenze di sviluppo. Non domando che lo Stato faccia l'industriale; domando che lo Stato spinga i privati a fare gli industriali, a impiegare i propri risparmi nelle industrie, assumerne la responsabilità, affrontarne i rischi, ottenerne i vantaggi per sè e per i lavoratori in salda collaborazione. La finanza stessa si avvantaggerà dell'aumento produttivo del Paese. Solo questa è la vera e la sana politica finanziaria. (*Applausi dal centro e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Longoni. Ne ha facoltà.

LONGONI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto alla nostra discussione e penso anche, ormai, alla nostra approvazione, ha iniziato il suo cammino presso la Commissione 9ª, a cui l'onorevole Presidente del Senato l'ha giustamente avviato per la competenza, che è evidente e che almeno sul terreno consultivo quella Commissione aveva nella materia sottopostale. Come ha ben detto il senatore Roda, quel disegno di legge ha trovato una rapida adesione da parte dei componenti la Commissione, perchè si sono tenute presenti le finalità a cui esso si ispira; fra le altre la necessità di fornire all'erario i mezzi occorrenti per le sempre crescenti sue necessità ed esigenze, in ordine anche alle retribuzioni dovute in maggior misura ai dipendenti ed impiegati dello Stato; e la finalità di migliorare il costume delle società anonime in modo particolare, ed infine la speranza di eliminare un buon numero di quelle società fittizie o irregolari, o familiari (comunque si vogliano chiamare), che operano sul terreno della attività immobiliare. Non è però mancata, accanto a quella adesione di massima, la presentazione di talune osservazioni e considerazioni e proposte modificatrici della legge, specie per la motivazione che le aliquote sono evidentemente elevate e che meritano un miglior trattamento le società cooperative. Si è formato un parere alla 5ª Commissione. È stato rilevato dal senatore Roda, ed io voglio ripe-

terlo per una attestazione doverosa, che quest'ultima ha compiuto un lavoro veramente perspicuo. Raramente una legge è stata considerata e vagliata con tutta la diligenza con cui è stata esaminata questa. E di ciò bisogna dare elogio ai componenti la 5ª Commissione facenti parte della maggioranza e della minoranza, al Presidente, ai due relatori ed anche al ministro Vanoni, il quale, pur essendo ministro del bilancio, non ha negato la compaternità di questo disegno di legge.

La 5ª Commissione ha tenute presenti talune considerazioni o rettifiche della 9ª Commissione e le ha adottate; qualche altra tacitamente l'ha rinviata all'esame del giudizio della nostra Assemblea; qualche altra infine essa ha disattesa, però con motivazioni che mi sembrano attendibili e che hanno disarmato effettivamente parecchi critici, in modo che molti fra essi si sono riconciliati col testo della legge.

Senonchè c'è un punto che nel parere della 9ª Commissione, di cui io sono stato l'estensore, era stato messo in evidenza e su cui la 5ª Commissione ha conservato il silenzio. Questo punto si riconnette alla seconda parte della legge, quella in cui sono considerate ed accordate talune riduzioni benefiche circa imposte attinenti a negozi giuridici molto diffusi. In quella trattazione vi è stata, come noi sappiamo, una duplice edizione del disegno di legge, giacchè in una prima edizione era stata compresa fra le provvidenze benefiche anche la soppressione di una delle due imposte relative al trapasso di beni per successione. Tale imposta è stata creata per seconda in ordine di tempo nella materia. Ma la prima edizione non è stata poi mantenuta.

La seconda edizione costituisce il testo di legge, che si è avuto nel breve periodo di vita del Ministero Fanfani. Credo che sarebbe opportuno che la prima formulazione fosse mantenuta, perchè ravviso proprio in essa la possibilità di eliminare quel numero più che considerevole di società anonime spurie, che sono le anonime immobiliari familiari. Soltanto a Milano ve ne sono 30.000, che non hanno contenuto serio e sono in vita soltanto per eludere la legge. Queste società vogliono evitare non tanto la complementare, la quale è una imposta adottata con aliquote che, bisogna riconoscere, sono proporzionate ed obiettive, quanto e appunto le gravose imposte di successione dei beni.

È per questa ragione che ritorno sull'argomento, nella speranza che gli onorevoli colleghi vogliano tener presenti le considerazioni che ho già esposto nel ricordato parere e che mi pare siano esaurienti a conforto della mia proposta.

ZOLI. Non è soltanto questo lo scopo dell'imposta globale, la quale ha un'altra finalità.

LONGONI. Ma il fatto è che questa imposta tiene in vita delle società fittizie. Comunque, anche se non è la sola ragione, io esporrò attendibili argomentazioni, se gli onorevoli colleghi avranno la bontà di ascoltarmi.

La giustificazione sostanziale della proposta di abolizione della imposta successoria così detta globale è la stessa che ha ispirato nel disegno di legge i benefici fiscali accordati a determinate obbligazioni, ad atti di scambio e, in una parola, a molti negozi giuridici.

Quando i contraenti o stipulanti constatano l'asprezza eccessiva delle imposte applicate a taluni loro rapporti, ne abbandonano le figure giuridiche naturali e ricercano forme di travestimento. Poichè tali gravezze si concludono anche in una perdita per il fisco, per la gara di artifici praticata dai contribuenti, si sono opportunamente nel disegno di legge in esame adottate misure di riduzione e di sollievo, atte a ricondurre gli interessati all'uso degli istituti tradizionali ed a riconciliare le forme con la realtà.

Ecco pertanto che il disegno di legge riduce l'imposta di trapasso degli immobili dal 10 al 5 per cento; diminuisce l'imposta su aumenti di capitali delle società e perfino libera dall'imposta, sia pure in via transitoria, taluni atti, onde dar modo di eliminare, in un intervallo di franchigia, le strutture fittizie, per un ritorno alla sincerità.

Lo stesso concetto e la stessa finalità potevano adunque assai bene adottarsi per l'una delle due imposte successorie, e cioè per la più recente nel tempo e per lo meno giustificata.

Invero il maggior numero delle società immobiliari, che sono sorte in ogni parte d'Italia, ma in modo particolare nelle grandi città

e nelle zone più progredite, rappresenta la utilizzazione di una forma giuridica della proprietà per nulla aderente alla realtà che ricopre; rappresenta cioè una sola apparente consociazione di interessi e di quote là dove la proprietà è invece individuale e indivisa; crea consigli di amministrazione e di sindaci, mentre il sottostrato in atto è niente altro che un diritto di proprietà non collettivo, ma singolo. Ne soffrono pure gli uffici, chiamati ad un lavoro di controllo annuale, costoso ed ingombrante.

Tutto ciò non avverrebbe, certo in un notevole numero di casi, se non giovasse sottrarsi, almeno ad una delle due gravose imposte di successione, come ora appunto avviene adottandosi la forma di dette società. Si noti che nella stessa linea retta l'imposta sulle quote raggiunge anche il 36 per cento e quella globale un altro 18 per cento: si tratta in totale del 54 per cento, oltre gli accessori.

È indispensabile far sparire quelle fittizie creazioni, onde molti patrimoni privati riaffiorino nella loro reale pertinenza e consistenza e sia meno pesante l'imposta, ma questa raggiunga veracemente tutti gli imponibili. Ma come ottenere ciò, se almeno non si allevia il peso fiscale, che le dette società si propongono di evitare? Saggiamente la primitiva formulazione del disegno di legge in esame conteneva la abolizione dell'imposta successoria globale: tale provvedimento, per la sua provenienza (iniziativa stessa del Governo), e per le congrue ragioni, che lo ispiravano, segnava la via da percorrere e additava i risultati da raggiungere.

Invece il testo definitivo mutò nel breve Ministero Fanfani; forse si temette di favorire determinate categorie di abbienti, senza considerare che l'imposta colpisce anche i modesti patrimoni e che in ogni caso un tanto di giustizia e di temperanza, produttivo del resto di altri benefici, può essere diritto di tutti.

Invero l'imposta in esame, che precede quella di quota, la quale sola preesisteva in materia nel nostro antico sistema fiscale, opera in pratica al pari della incursione di un falciatore di avanguardia, che si immetta anzitempo in un campo di grano; ed è sorta allorquando il governo fascista, per crearla, rivoluzionò le stesse sue precedenti liberali disposizioni, che giungevano alla esenzione totale delle imposte nella linea successoria diretta. Era il momento della disperata necessità di trovare mezzi finanziari per condurre ulteriormente la guerra, volendo esso stoltamente sperare contro ogni speranza.

L'aggravio appartiene adunque a quelle misure eccezionali, a cui è necessario togliere vita e sviluppo non appena il clima della origine si diradi e si disperda.

Dopo tutto, onorevoli colleghi, anche con la invocata soppressione, il fisco conserverebbe la imposta di quota, raggiungendo perfino il 36 per cento, come si è visto, nella stessa linea retta; e non si tratta certo di un lieve tributo.

Chi impugna o eccepisce la globale, non pretende che l'imposta ordinaria nella linea retta, e tanto meno nelle laterali, venga attenuata: dice solo che quest'ultima è sufficiente, specialmente se non si vuole di proposito osteggiare l'iniziativa privata, tante volte difesa solo a parole, e che spesso trova nell'assicurare il benessere dei figli, anche al di là della morte del genitore, quell'incentivo alla produzione ed al reddito, che poi giustamente piace anche al Governo di segnalare nelle statistiche nazionali. Torna probabilmente opportuno ricordare, e non è vano ripeterlo, quanto ho avuto occasione di esporre nel parere della 9ª Commissione: « Non solo lo stesso vincolo familiare e il godimento, spesso già in comune, dei beni colpiti, rende oppressiva l'imposta, ma non è infrequente il caso che, pure in modesti strati sociali, dei beni costituenti una piccola fortuna artigianale o agricola si siano formati col prevalente lavoro degli stessi eredi, e cioè siano in realtà frutto precipuo della fatica e del sudore di giovani figli, che, per rispetto alla autorità del genitore, hanno lasciato che le intestazioni avvenissero al nome paterno. Alla morte del genitore viene in tal modo dolorosamente espiata una deferenza effettiva e formale, aprendo l'adito a tassazioni intrinsecamente infondate, che falcidiano beni creati colle mani proprie dai colpiti dopo avere subìto tutte le tassazioni di origine; col risultato di spiegabili deprecazioni e turbamenti.

Nel ceto medio poi è frequente oggi anche il caso (segnalato da parecchi notai) di impie-

gati o esercenti, che acquistano un appartamento e costituiscono una società famigliare per intestarlo alla medesima, onde evitare ai figli la duplice imposta successoria. Non è quindi il caso di chiudere gli occhi su situazioni veramente penose, ne di rifiutare giustificati rimedi per estinguerle ».

Occorre anche rilevare che la visione delle due concorrenti imposte successorie ripercuote la propria influenza sulla formazione della beneficenza, pure giovevole ai multiformi bisogni sociali di classi povere e degli umili, la quale trova nei testamenti una fonte spesso anche cospicua di formazione e di incremento. È indubitabile che il pensiero della morte e la vicinanza di un definitivo giudizio umano e divino sulle opere compiute in vita, e non sempre immuni da colpe, induce, come ha indotto continuamente nei secoli, l'animo di uomini sostanzialmente retti, o ravveduti, e in particolar modo lo spirito dei credenti, a volgere lo sguardo alle esigenze dei sofferenti, nella nobile aspirazione di alleviarne la sorte e al tempo stesso di controbilanciare avarizie o torti recati al prossimo in vita, e magari non più riparabili. Quando poi anche non si tratta di errori da cancellare e di una coscienza da redimere, la voce della bontà e la stessa contemplazione della caducità delle ambizioni e dei profitti materiali parlano efficacemente all'orecchio ed al cuore.

Appunto per queste finalità sono sorte nei vari tempi opere buone infinite. Asili, scuole, ospedali, ambienti di studio, ricoveri di vecchiaia, istituti di elevazione spirituale, preventori contro debolezze fisiologiche, case di convalescenza, ebbero spesso origine da beneficenze testamentarie in ogni città, in ogni borgata, forse anche in ogni villaggio d'Italia.

Orbene, è indubitabile che tali creazioni e provvidenze cadono notevolmente in declino da quando lo Stato, con le gravezze della duplice imposta ha determinato, si può dire, un assedio al patrimonio del testatore, impegnandolo, alla morte del *de cuius*, in liquidi, immediati, o quasi immediati, adempimenti tributari.

Quegli considera dunque che, se i lasciti per beneficenza sono esenti da imposta, i suoi eredi sono però chiamati a gravosi sacrifici sul patrimonio relitto, i quali tolgono margini per quel bene; sa che lo Stato coi suoi uffici concreta altresì valutazioni, che non indulgono e che impongono talvolta rapidi realizzi, inferiori, in tali circostanze, ai valori di mercato, o che impongono, per ottenere qualche dilazione, mortificanti e moleste ipoteche. Si ritrae perciò dalle erogazioni benefiche.

Attendo qui la facile obbiezione che tocca allo Stato provvedere alle esigenze dell'assistenza sociale, rimosso ogni impegno dei singoli ed ogni gratitudine, che viene perfino considerata scarsamente dignitosa, se non anche umiliante. Ma io nego che lo Stato, almeno per ora e per molto tempo ancora, possa ritenersi in grado di compiere da solo quel necessario, vasto e premente dovere, e considero mera espressione di orgoglio la supposta sufficienza. Non vedete anzi che ogni giorno eventi dolorosi eccitano il nostro stesso concorso, volontario o privato, a sollevare le altrui sventure? Amerei che si facesse una statistica dei lasciti benefici di questi ultimi anni. Si rileverebbe certamente la riduzione o la decadenza delle disposizioni testamentarie benefiche. Mi sembra di poterlo attestare come presidente di qualche Opera Pia e di un Istituto ospedaliero, non proprio secondario, in una grande provincia. In quelle sale o ambulatori, le lapidi coi nomi che ricordano i donatori non si murano più, mentre esse si infittivano sulle pareti in un non lontano passato. Occorre restituire alla pietà più agevoli possibilità di manifestazione ed unire alla provvidenza ed alle riforme sociali lo spontaneo, affettuoso concorso di chi può privarsi del superfluo e vincere l'egoismo coi caldi moti del cuore. Bello è un simile afflusso di aiuti, perchè provvede ed adorna la umana società di soccorsi, nulla respinge o disperde, e, per lo meno, ai nuovi provvedimenti sociali associa l'antico costume, nella formula costruttiva: *vetera et nova.*

Ancora più nobile appare l'incontro del testatore col bisognoso quando la benefica assistenza, anzichè svolgersi col freddo ritiro del sussidio ad uno sportello, sia unita, come spesso dispone la buona e delicata accortezza del donatore, ad un modo di distribuzione che, pur rispettoso della dignità dei beneficati, pratichi manifestazioni di conforto gentili. Le erogazioni periodiche delle cosidette conferenze di San Vincenzo, ad esempio, tanto spesso fecondate da provvidenze di ultima volontà, si svolgono nella fraterna effusione di una assistenza e di una guida anche morale, altresì

non episodica, ma intima e familiare nella continuità. Mi sia lecito adunque perorare per gli abbienti e per i poveri insieme (in una convergenza di interessi niente affatto strana, ma forse anzi inscindibile), la introduzione della abolizione, che ho illustrato, nella forma dell'emendamento. Una modificazione diretta è assai preferibile ad un semplice ordine del giorno, il quale, benchè migliore del nulla, potrebbe essere appena dilatorio, cioè dimenticato per altre cure insorgenti, e perciò, mi si perdoni, anche di adempimento malsicuro. Non si troveranno facilmente una sede e un momento più opportuno o acconcio di questo, in cui anche ad altri gravosi tributi si imprime una correzione di giustizia. Vedrete anche che l'erario non perderà, ma potrà ripagarsi colla manifestazione, collo sviluppo e col movimento maggiore di beni, suscettibili poi dell'innesto di altre rivalse fiscali. Può ben accogliersi, fra le direttive tributarie del Governo, uno spirito di innovazione meno impregnato di dubbio e di paura: quello, che ad esempio, sembra nella già desolata Germania togliere il laccio alle forze della privata attività, prevedendo e confidando che esse percorreranno, come ivi già avviene, un più diffuso e vantaggioso cammino. Guardiamoci, onorevoli colleghi, dallo spirito di conservazione di disposizioni gravose, che sorte da una esasperata pressione in momenti storici affatto singolari, sogliono, più o meno presto, determinare passi indietro; e non turbiamoci, ma confortiamoci anzi, se, per la nostra temperanza di legislatori, lo spirito della umana solidarietà, nel vasto e difficile mare della vita sociale, potrà sciogliere intera la sua provvida vela. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannaccone. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, nelle lunghe discussioni che intorno a questo disegno di legge si sono svolte nella quinta Commissione permanente, ho ripetutamente, seppure brevemente, espresso il mio dissenso e non soltanto su singole disposizioni particolari, ma anzitutto sui princìpi generali ai quali questo disegno di legge si ispira.

Quindi io mi trovo ora ad essere in parte discorde tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza della Commissione. Posso accettare, anzi accetto senz'altro, da entrambe tutte le modificazioni, le attenuazioni, le eccezioni che esse hanno introdotto nel disegno di legge, perchè queste modificazioni ed eccezioni in fondo smussano e temperano il disegno di legge stesso. Ma non posso consentire nella opinione che con questi emendamenti il disegno di legge segni un progresso nel nostro sistema tributario.

Il mio intervento quindi sarà brevissimo, perchè non ho bisogno di discutere tutte le singole disposizioni; il che del resto è già stato fatto ampiamente dal senatore Roda, e probabilmente sarà fatto anche da altri quando si discuteranno gli emendamenti. Mi limiterò unicamente a dire perchè dissento dalle linee generali e dai princìpi fondamentali del disegno di legge.

Per giustificare la nuova imposta sulle società il Governo adduce in primo luogo che essa ha un intento perequativo, perchè le così dette società di capitali, che l'imposta particolarmente colpisce, e che in gran parte sono persone giuridiche, sfuggirebbero a quelle imposte personali, specialmente alla complementare, cui sono soggette le persone fisiche, le imprese individuali, le così dette società di persone. Tanto la relazione ministeriale quanto la relazione di maggioranza fanno di questa contrapposizione tra persone giuridiche e persone fisiche, tra società di capitali e società di persone, il loro cavallo di battaglia; e non si accorgono che così argomentando rimangono nel campo di un puro nominalismo e formalismo dottrinario, e non vedono la sostanza e la realtà economica dei fatti, che dovrebbero essere il fondamento e la suprema esigenza di un provvedimento che incide sulle attività degli operatori economici. Non sussiste innanzi tutto nella realtà delle cose un'antinomia tra società di persone e società di capitali. Questa è una terminologia di comodo, introdotta da qualche trattatista per mettere in più forte rilievo certi caratteri che spiccano di più in alcune forme di società e di meno in altre; mentre il carattere essenziale e fondamentale di ogni società nella sfera economica è una consociazione di opera personale e di opera del capitale. Questa è infatti la nozione generale della società come è formulata nell'articolo 2247 del nostro Codice civile. « Con il con-

tratto di società — dice quell'articolo — due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili ».

Mi sembra quindi che vaghi nelle nuvole l'onorevole relatore di maggioranza quando pretende che si possa e si debba nettamente distinguere fra società costituite *intuitu pecuniae* e società formate *intuitu personae*. Ogni società che abbia per oggetto l'esercizio di un'attività economica, sia di produzione che di trasformazione, di intermediazione o di consumo, è necessariamente una consociazione di opera personale e di capitali, perchè, mancando l'una o gli altri, l'attività economica non potrebbe in nessun modo esplicarsi. E tale consociazione ha sempre per iscopo di procacciare un utile ai consociati, sia direttamente in forma pecuniaria, sia in altra forma che però è sempre valutabile in termini monetari. Dalla più piccola cooperativa alla più gigantesca società per azioni tutte le società hanno questo indelebile carattere comune se debbono agire nella sfera economica.

Naturalmente il contributo dell'opera personale e quello dei capitali possono essere commisti in forme e gradi diversi, e ciò dà origine alle varie specie di intraprese e alle varie specie di società che sono conosciute dall'economia e dal diritto. Una delle conseguenze più appariscenti di questo vario esplicarsi dell'attività economica è appunto il fatto che taluni di quegli enti sociali hanno bisogno di maggiore continuità ed unità di azione, e perciò sono loro attribuite certe proprietà per le quali vengono assimilati a persone e sono chiamati persone giuridiche; mentre ad altri tali proprietà non sono riconosciute, salvo che essi stessi lo vogliano uniformandosi a certe norme di diritto.

Ma da ciò non deriva punto quell'antinomia che il relatore di maggioranza crede di vedere tra le società che sono persone giuridiche e quelle che non lo sono. La forma sociale, qualunque essa sia, è sempre uno strumento a servizio di persone fisiche; e questa è la realtà economica configurata benissimo nell'articolo 2247 del nostro Codice civile.

Sono persone fisiche quelle che promuovono la costituzione delle società, che ne fissano l'oggetto, che ne scelgono la forma, che ne dirigono l'opera, che ne assumono la responsabilità, che ne godono gli utili o ne subiscono le perdite.

Se dunque questo disegno di legge si propone di sopprimere per mezzo di una imposta certe forme di società, esso viola la libertà degli operatori economici di scegliersi quello strumento e quella forma di impresa che credono più atti a raggiungere i loro scopi. Se, d'altra parte, esso mira a far pagare alle società sopravvissute, che sarebbero le maggiori, un'altra imposta avente i caratteri estrinseci di un'imposta personale, con lo specioso pretesto che, essendo esse persone *ope legis*, debbono essere trattate alla stessa stregua delle persone fisiche, il disegno di legge cagiona una duplicazione di imposta, perchè l'imposta pagata dalla società va a ricadere sui soci che già pagano per loro conto le loro imposte personali.

So bene che cosa si contrappone a queste obiezioni. Alla prima si obietta che parecchie società, le cosiddette società di comodo, sono create non per esercitare un'attività economica, ma soltanto per sfuggire a certi oneri fiscali.

Da principio, anzi, sembrava che la soppressione di tali società dovesse essere lo scopo esclusivo del disegno di legge, o perlomeno il suo precipuo oggetto, e la relazione ministeriale prende infatti le mosse da questo argomento; ma le disposizioni del disegno di legge dimenticano completamente le società di comodo e mirano a tutt'altro, e cioè a colpire le maggiori società, quelle produttive, che esercitano una attività veramente economica.

Orbene, se si formano società unicamente per evadere oneri fiscali, è giusto che ciò sia impedito. Ma allora, perchè colpire tutte le altre società che esercitano effettivamente un'attività produttiva; quelle società che hanno formato e che costituiscono l'ossatura economica del Paese? Così si abbatte l'albero semplicemente per togliere un verme che stava brucandone una foglia. Le società di comodo possono e debbono essere colpite ed eliminate, ma con provvedimenti specifici a loro riguardo, specialmente nel campo del regime giuridico. Infatti, se esse non esercitano una vera attività economica, esse non sono nemmeno società, secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 2247 del Codice civile, e quindi non hanno diritto al trattamento che alle società è riservato.

Ma la soppressione delle società di comodo non è compito del solo Ministro delle finanze e non può ottenersi con soli espedienti fiscali: richiede invece una riforma di tutto l'ordinamento delle società,

Ma, a ben guardare, lo scopo del disegno di legge non è tanto la eliminazione delle società di comodo, sulle quali non c'è nel testo nulla che specificamente le riguardi; lo scopo è l'eliminazione di tutte le piccole società. Ripetutamente, nel corso delle discussioni della quinta Commissione noi abbiamo sentito il Ministro del bilancio inveire contro le piccole società, qualunque fosse la loro forma e comunque esplicassero la loro attività economica. Ad un certo punto sembrava che l'onorevole Vanoni volesse marxisticamente sopprimere tutta l'attività dei piccoli enti, degli artigiani, dei medi e piccoli imprenditori delle cooperative, e lasciar sussistere soltanto le grandi società capitalistiche per potere forse meglio mungerle; mentre dall'altra parte altri membri della 5ª Commissione esercitavano un'azione conservatrice, perchè, come diceva il senatore Fortunati, la realtà economica è per ora ancora questa: che, cioè, esistono grandi e medie e piccole società; ed ognuna agisce adattando le proprie dimensioni alla sua specifica attività; ognuna quindi ha ragione di essere, e non è certo con un espediente fiscale che talune attività possono e debbono essere soppresse; la loro eliminazione deve essere la conseguenza di una trasformazione sociale.

Una seconda obiezione io ho fatto contro l'assoggettamento delle società, che esercitano una attività veramente produttiva, ad una imposta commisurata al loro patrimonio ed al loro reddito. Non entro nella discussione del congegno e delle aliquote perchè le disposizioni particolari mi interessano assai meno che i princìpi generali cui il disegno di legge si ispira. La obiezione, dunque, è che, col colpire le società con quella imposta in sostanza si vengono a colpire nuovamente i soci stessi. Al che si risponde con due affermazioni: primo, che i soci pagano individualmente la complementare su gli utili distribuiti, mentre gli utili non distribuiti sfuggono all'imposta; e, secondo, che la società, quale persona distinta dalle persone dei singoli soci, deve anch'essa pagare un'imposta personale sul suo reddito globale. Di questa seconda affermazione si può far subito giustizia, perchè non è che un'altra manifestazione di quel formalismo e nominalismo che, come ho già detto, fa considerare la società, in quanto persona giuridica, come un ente a sè, totalmente distaccato dalle persone fisiche dei soci, mentre è uno strumento nelle loro mani per meglio conseguire certi fini economici.

Quanto alla prima, bisogna considerare innanzi tutto che l'imposta, pel modo con cui è calcolato il reddito imponibile della società, colpisce anche gli utili distribuiti e quindi, almeno per una parte, i soci vengono ad essere colpiti due volte per la stessa somma di ricchezza. Ma neppure è giustificabile il colpire gli utili non distribuiti; i quali, come spesso accade, andranno ad integrare i dividendi futuri od a compensare eventuali perdite; e comunque restano a far parte di qualcuna delle attività della società, e, dato il modo con cui se ne calcola il patrimonio e il reddito, sono sempre soggetti all'imposta. Senza poi tener conto che, colpendo anche gli utili non distribuiti, si viene a togliere alle società la possibilità di finanziarsi automaticamente e quindi di produrre nuovo reddito.

Vi prego, onorevoli colleghi, di considerare quale subdolo cammino percorre questo disegno di legge. Parte dal principio che debbano essere eliminate le troppe piccole società, di comodo o familiari; ma dimentica poi nelle singole disposizioni la distinzione tra società di comodo e società effettivamente produttive, e invece mira a colpire proprio le società produttive nei modi e nella misura che sapete. Ma se soggetto dell'imposta debbono essere le società, per le ragioni che gli autori e sostenitori del disegno di legge adducono, e che or ora ho combattute, perchè l'imposta colpisce anche quegli enti che non hanno la forma sociale? Perchè, per esempio, colpisce le Casse di risparmio? Le Casse di risparmio non hanno soci; il loro patrimonio ed il loro reddito non si formano nella stessa maniera in cui si formano quelli di una società industriale; la loro attività non è quella di tali società e nemmeno quella di un ordinario istituto di credito; i loro utili non vengono distribuiti a singole persone. Le ragioni, quindi, che si allegano a giustificazione dell'imposta sulle società non possono applicarsi ad esse.

Ma c'è ancora di più: mentre si colpiscono

le piccole società in maniera da obbligarle a mutar forma o scomparire; mentre si colpiscono le grandi società in modo da produrre duplicazioni di imposta sui soci; mentre si colpiscono anche enti che non hanno nè forma nè funzioni di società, alla fine con l'imposta sulle obbligazioni emesse ed emittende si cerca di colpire anche il singolo individuo, perchè il diritto di rivalsa riconosciuto alla società od altro ente che ha contratto il debito tenderà a far ricadere l'imposta sull'obbligazionista e sarà fonte di certe e numerose liti per tutte quelle obbligazioni che erano state dichiarate esenti da ogni imposta presente e futura. D'altronde, se l'imposta non fosse pagata dall'obbligazionista, il colpire le società per le obbligazioni che hanno emesse non avrebbe nessuna ragione d'essere. Le obbligazioni costituiscono un debito per le società, le quali ne hanno bensì incassato il controvalore; ma la somma incassata è già incorporata nel patrimonio sociale colpito dall'imposta dello 0,75 per cento.

Veniamo quindi alla conclusione. Questo disegno di legge elude gli scopi specifici con i quali si è tentato di giustificare l'introduzione della nuova imposta. Eliminazione delle società di comodo, contrapposizione delle società di capitali a quelle di persone, assimilazione della persona giuridica alla persona fisica quale soggetto del tributo, sono tutte apparenze e pretesti per raccogliere un certo numero di miliardi. Lo Stato ne ha bisogno; ma questo non giustifica un provvedimento legislativo che può avere gravi ripercussioni sulla vita economica del Paese, togliendo ancora una volta mezzi all'iniziativa privata. È in considerazione di queste ripercussioni che io ho più volte espresso e rinnovo qui il mio dissenso sul disegno di legge in sè, senza tener conto dei singoli emendamenti che gli sono stati o gli saranno apportati.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**Per il decimo anniversario della liberazione di Roma.**

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui si levano tutti i senatori e i membri del Governo*). Prima di chiudere la seduta, consenta il Senato che io ricordi come oggi cada il decimo anniversario della liberazione di Roma, e come questo giorno riporti il pensiero di tutti gli italiani al ricordo degli ideali, degli sforzi, dei sacrifici, delle ansie, delle speranze più alte e più generose che hanno preparato e illuminato la rinascita della Patria.

Nella vita di tutte le nazioni vi sono delle date che, per l'altezza e per l'importanza del loro significato, sono destinate ad essere con segnate subito alla storia. Una di queste date è quella del 4 giugno 1944.

Chi vide l'alba di quel giorno in Roma sentì non solo e non tanto che si chiudeva un tristissimo capitolo della nostra vita nazionale, ma che Roma libera voleva dire di lì a non molto tutta l'Italia libera; e così il 4 giugno 1944 doveva in realtà essere la premessa e la promessa del 25 aprile 1945. Ma vorrei dire che l'annuncio della liberazione di Roma fece forse battere ancora più forte i cuori di quei cittadini che vivevano nell'Italia invasa, nell'Italia occupata, nell'Italia affamata, nell'Italia straziata, nell'Italia priva quasi ormai di una legge, di uno stato e soprattutto sprovveduta di ogni spiraglio di speranza.

Per questi fratelli l'annuncio del ritorno di Roma alla libertà suonò come il presagio del tempo nuovo, del giorno della liberazione di tutto il suolo del Paese.

A distanza di dieci anni gli italiani si ritrovano e si raccolgono nel ricordo di tutte le lotte combattute e vinte, nel ricordo di tutti i caduti per la libertà, nello spirito migliore della Resistenza, la quale, nel suo giusto significato, non volle dire odio di classe o di fazione, ma amore della libertà e della democrazia, sforzo comune e concorde, vivo e spontaneo, per il riscatto dalla abiezione che la dittatura ci aveva imposto.

Con uguale fervore di sentimenti il Senato, che si onora di essere espressione viva e genuina della democrazia repubblicana, vuole celebrare questa ricorrenza e dalla celebrazione trae un auspicio ed anche una speranza sicura: quella di un avvenire migliore per noi e per i nostri figli, quella che l'Italia vada sempre più avanti sulla via del lavoro, della civiltà, della solidarietà e della pace. (*Vivissimi generali applausi. Grida di « Viva la Repubblica Italiana! »*).

**Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, per sapere se si intenda provvedere ad una congrua integrazione di fondi al bilancio dell'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) onde consentire a tale Ente l'invio alle cure climatiche di t.b.c. di guerra abbisognevoli.

Tali cure, concesse per la prima volta dall'O.N.I.G. nell'estate del 1951, s'ispirano al concetto che, irrobustendo opportunamente le condizioni fisiche degli invalidi t.b.c. a forma chiusa, si rendono meno frequenti le ricadute e la conseguente necessità dei ricoveri in sanatorio, ricoveri assai più onerosi delle cure climatiche.

Tenuto conto che i risultati pratici conseguiti hanno confermato la bontà del principio enunciato, tanto è vero che l'O.N.I.G. ha riconosciuto l'utilità di ripetere le concessioni anche negli anni 1952 e 1953; considerato inoltre che nessun fatto nuovo giustificherebbe ora la revoca della concessione in discorso, che s'impone invece di mantenere per l'inadeguatezza delle attuali pensioni di guerra, urge, anche per l'imminenza della stagione estiva, fornire all'O.N.I.G. i mezzi necessari per svolgere questa provvida forma di assistenza sulla base dei criteri già attuati nel 1953, ma con uniformità di trattamento per tutti gli invalidi abbisognevoli (70).

PALERMO, CARELLI.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere: *a*) quali provvedimenti intendano prendere per lenire le tristi condizioni nelle quali sono venuti a trovarsi i piccoli e medi agricoltori di sedici Comuni della provincia di Cosenza in seguito al fortunale del 18 maggio u. s., che ha distrutto completamente molte colture (grano, fave, vigne, castagneti) provocando ingentissimi danni; *b*) perchè ancora nessun fondo è stato disposto dal Ministro dell'interno a titolo di sussidi ai più danneggiati e bisognosi; *c*) se non ritengano del tutto irrisorio l'annunciato invio di 10.000 quintali di grano e 1.500 di patate (331).

SPEZZANO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze, per sentire se, in considerazione del grave e giustificato senso di tensione e di protesta unanime che si è determinato nel Ferrarese con la improvvisa occupazione « manu militari » di due sedi di organizzazioni popolari già case del fascio, quella di Codigoro e quella di Burana, non intendano revocare l'ingiustificato provvedimento.

Fanno presente i sottoscritti che alla costruzione delle sedi stesse durante l'epoca fascista i lavoratori del luogo furono forzati a contribuire, sia mediante prelievi sui salari, sia mediante il versamento di determinate quantità di grano all'epoca della trebbiatura.

Fanno pure presente in particolare che per il locale di Burana il C.R.A.L. in base a regolare contratto ha pagato l'affitto fino al 31 dicembre; che nessun motivo vi è per lo sfratto amministrativo trattandosi di beni non demaniali ma patrimoniali e mancando la precisa designazione del locale a sede necessaria di altre istituzioni di pubblica utilità; che da parte dell'Intendente di finanza era stata promessa la sospensione dello sfratto pochi giorni prima dell' occupazione militare; che nella brillante operazione, effettuata secondo le più moderne concezioni della strategia e della tattica di guerra, sono stati apposti i sigilli alla Cooperativa di consumo, che aveva pure ivi sede, contenente viveri deteriorabili di cui la popolazione viene privata.

In attesa di un ulteriore approfondito esame in ordine alla destinazione legittima di dette sedi e in considerazione del fatto che le sedi stesse e i beni delle organizzazioni operaie devastate dai fascisti mai furono restituite ai lavoratori e in considerazione anche delle notevoli spese sostenute dalle orga-

nizzazioni per la sistemazione e la parziale ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra, i sottoscritti insistono sulla urgente necessità di una immediata sospensione degli sfratti, facendo presente fin da questo momento il prevedibile ulteriore turbamento che in caso contrario ne deriverebbe all'ordine pubblico (332-*Urgenza*).

ROFFI, BARDELLINI.

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è vero che presso la sede centrale del Ministero stesso — Direzione generale della occupazione interna e della emigrazione — presta la propria opera, da circa 5 anni, un gruppo di circa 132 elementi, tra uomini e donne, assunti in tempi successivi fino ad arrivare all'attuale numero di 132 (di cui gli ultimi 12 assunti in questi giorni dal Ministro Vigorelli) con la qualifica di personale « estraneo », il quale è vincolato dallo stesso orario di lavoro che vige al Ministero e ai relativi controlli, passibile di multe in caso di ritardo all'ora di entrata, privato della corresponsione giornaliera in caso di assenza per malattia o per altre ragioni giustificabilissime.

Se è vero che al detto personale viene corrisposta una retribuzione mensile di lire 37.410 (al netto della trattenuta di ricchezza mobile) per i mesi di giorni 30 pari a lire 38.250 al lordo.

Se è vero che all'atto della corresponsione della retribuzione mensile, all'unico scopo di non configurare un qualsiasi rapporto di lavoro, il detto personale è obbligato a rilasciare una quietanza di cui all'allegato modulo.

Se è vero che una parte di detto personale non ha mai effettuato il lavoro descritto nel modulo di quietanza ma svolge funzioni di concetto e di ordine pari a quelle effettuate di norma dai funzionari ed impiegati dello Stato.

Se è vero che il detto personale non fruisce di alcun trattamento assicurativo, previdenziale e mutualistico così come prescrivono le leggi vigenti in materia, ivi compresi gli assegni famigliari corrisposti soltanto dal novembre 1952 (in precedenza non venivano corrisposti).

Se è vero che il detto personale viene retribuito con la somma di lire 4.795 al netto pari a lire 5.100 al lordo per numero 60 ore di lavoro straordinario, prestato sempre presso gli uffici della sede centrale del Ministero stesso.

In ordine a quanto sopra richiedo all'onorevole Ministro quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di detto personale ai fini dell'urgente ed immediata applicazione della vigente legislatura in materia assicurativa, previdenziale e mutualistica, come pure in relazione alla configurazione dell'evidente rapporto di lavoro intercorrente con il Ministero stesso (499).

MARINA, FRANZA.

Al Ministro della difesa: allo scopo di conoscere i motivi che hanno finora ostacolato il pagamento ai numerosi ufficiali e sottufficiali sfollati dalle varie forze armate per riduzione di quadri della 13ª mensilità di assegni loro dovuti per gli anni dal 1947 al 1952.

Ciò malgrado la favorevole decisione n. 554 emessa in data 4 marzo 1952 dalla VI Sezione del Consiglio di Stato e ben due ordini del giorno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, favorevolmente approvati dai vari settori politici delle due Camere.

Richiedo inoltre di conoscere se risulta al Ministero della difesa il malumore che regna nella benemerita e numerosa categoria del personale militare sfollato per le varie rivendicazioni economiche richieste e finora non ottenute (500).

PALERMO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i motivi che hanno ostacolato il rimborso dovuto ai pensionati statali delle ritenute erariali erroneamente trattenute dal 1° luglio 1952, mentre al personale statale in servizio detto rimborso è stato effettuato da oltre otto mesi e se non ritenga indispensabile, allo scopo di tranquillizzare i pensionati statali, impartire subito ai vari uffici provinciali del Tesoro le di-

sposizioni esecutive di rimborso in applicazione del decreto presidenziale 11 luglio 1952, n. 767 (501).

PALERMO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì, 8 giugno, alle ore 10, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari (359).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (367).

*La seduta è tolta alle ore 18,30.*

---

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti